



CITTA' DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 442 del 300TT, 2014

OGGETT	O: atto di citazione	proposto di	nanzi al Tribuni	ale di Mar	sala, prom	osso dalla
sig.ra Calc	ara Samanta / Com	une di Cast	elvetrano. Co	stituzione	in giudizio	e nomina
	vv. Daniela Grimaudo เล <mark>งินค์แังกป?เ</mark> il giorno			OBRE	in Castely	etrano e nella
	delle adunanze, si è riunita, Felice Junior Erranțe			e forme di leg SINDA		e l'adunanza i
rispettivamente	presenti e assenti i seguent	i sigg.:				,
				pres.	ass.	
ERRANTE Felice Junior			- Sindaco	×		
CALCARA Paolo			Assessore	X		
LOMBARDO Francesco		Assessore	×		1	
CASTELLANO Maria Rosa		Assessore		X		
CAMPAGNA Marco Salvatore		- Assessore		X		
RIZZO Giuseppe			Assessor	e X		
CENTONZE Antonino		-Assessore	-	X	1	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto doncerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;
- ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

VISTO l'atto di citazione notificato il 23/09/2014 al Comune di Castelvetrano, in persona del Suo Sindaco pro tempore, ad istanza della sig.ra Calcara Samanta, rappresentata e difesa dall' Avv. Giovanni Agate, con il quale si cita il Comune di Castelvetrano a comparire all'udienza del 22/01/2015, innanzi al Tribunale di Marsala, con invito a costituirsi ai sensi e nelle forme di legge;

VISTA la relazione del 22/10/2014 prot. n. 1631/Leg. a firma dell'Avv. Daniela Grimaudo;

RITENUTA l'opportunità di costituirsi ritualmente in giudizio, per difendere le ragioni del Comune di Castelvetrano;

CHE, per quanto sopra, si ritiene necessario nominare difensore di fiducia del Comune l'Avv. Daniela Grimaudo, Legale del Comune, per costituirsi in giudizio per rappresentare e difendere il Comune di Castelvetrano nel procedimento di cui sopra;

RILEVATO che si prescinde dal parere del responsabile di Ragioneria, in quanto il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;

A voti unanimi;

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa:

- 1) COSTITUIRSI, nel giudizio civile pendente presso il Tribunale di Marsala, giusto atto di citazione notificato al Comune di Castelvetrano 23/09/2014 ad istanza della sig.ra Calcara Samanta, rappresentata e difesa dall' Avv. Giovanni Agate.
- 2) NOMINARE a tal uopo Legale di questo Comune l'Avv. Daniela Grimaudo, per rappresentare e difendere il Comune di Castelvetrano nel giudizio di cui sopra attribuendo alla stessa ogni facoltà di legge ivi compreso transigere e quietanzare, chiamare un terzo in causa, proporre domanda riconvenzionale ovvero appello incidentale, farsi sostituire ed eleggere domicilio.
- 3) DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna autorizzazione di spesa e si potrà provvedere alle spese vive di acquisto di marche da bollo e di eventuali missioni tramite il servizio di Economato.
 - Lucimente con separata votazione unanime la presente deliberazione I. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

Regione SicilianaProvincia Regionale di Trapani

Città di Castelvetrano

Ctaff Sindaco Ufficio Legale

Piazza Umberto I Castelvetrano (Tp)
Tel. 0924-909210 / 0924-909257 Telefax: 0924-904244

Apertura al pubblico: lunedi e mercoledi dalle ore 12.00 alle 14.00

Funzionario: Avv. Daniela Grimaudo e.mail: dgrimaudo@comune.castelvetrano.tp.it

Oggetto: - FIRICANO Salvatore c/ Comunedi Castelvetrano - sinistro dell'1.04.2012 - atto di citazione dinanzi al G.d.P. di Castelvetrano notificato il 17.10.2014;

- CALCARA Samanta c/ Comune di Castelvetrano sinistro del 4.02.2013 - atto di citazione dinanzi al Tribunale di Marsala, notificato il 23.09.2014;
- FAVARA Maria Giovanna c/ Comune di Castelvetrano sinistro del 5.10.2012 – atto di citazione dinanzi al Tribunale di Marsala notificato il 22.09.2014.

e p.c. Al Sindaco
LORO SEDI

e p.

· crestor.

Con note prot. nn. 1630/leg, 1631/leg e 1633/leg tutte del 22.10.2014, quest'Ufficio ha provveduro a relazionare in merito all'opportunità di costituirsi nei giudizi in oggetto.

Le note suddette oltre che al Sindaco sono state inviate ai Dirigenti di Settore interessati per ortenere informazioni integrative a sostegno della difesa del Comune.

In data 23.10.2014 le note sono state restituite dal Sindaco munite della dicitura "Procedere in conformità".

A dire il vero, nella nota prot. 1663/leg il Sindaco si è limitato ad apporre la sua firma e la data senza la scritta di cui sopra.

In data 27.10.2014 l'Ufficio ha trasmesso le proposta di deliberazione della G.M., necessarie per la costituzione in giudizio, affinchè Ella apponesse la firma attestante la "regolarità tecniot" e "la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa".

Senonchè in data 29.10.2014 le proposte sono state restituite brevi manu alla Sig.a Grazia Di Maio, con la motivazione verbale che le stesse non erano accompagnate da relazione in merito alla necessità di costituirsi in giudizio.

Poiche ritengo che la dicitura "Dovendo costituirsi in giudizio per difendere le ragioni dell'Ente", significhi in lingua italiana che quest'Ufficio ritiene necesaria tale costituzione e che la

Prot. Nº 1638 Reg. del 29 OTT. 2015

dicitura apposta dal Sindaco "Procedere in conformità" significhi che lo stesso concorda con tale opportunità, atteso anche che detta valutazione di opportunità non compete ad Ella quale Dirigente del Settore AA.GG., cui il Regolamento Comunale dell'Avvocatura non attribuisce alcuna competenza a sindacare in merito, si inviano nuovamente in allegato le proposte di cui sopra affinchè venga apposto il visto o altrimenti vengano restituite con adeguata motivazione accitta.

Distinti saluti.

Avv. Daniela Grimaudo

15, con A

Regione Siciliana Provincia Regionale di Trapani 2 Proceder in carpente

Città di Castelvetrano

Staff Sindaco Ufficio Legale

Piazza Umberto I

AAAAAA

Castelvetrano (Tp)

Tei. 0924-909210 / 0924-909257

Telefax: 0924-904244

Apertura al pubblico: lunedi e mercoledi dalle ore 12.00 alle 14.00

Funzionario: Avv. Daniela Grimaudo

e.mail: dgrimaudo@comune.castelvetrano.tp.it

Oggetto: CALCARA Samanta c/ Comune di Castelvetrano – sinistro del 4.02.2013 – atto di citazione dinanzi al Tribunale di Marsala notificato il 23.09.2014 - ud. 22.01.2015

Al Dirigente del Settore P.M.
Al Dirigente del Settore Uffici Tecnici
Al Sindaco
LORO SEDI

Con l'atto di citazione indicato in oggetto, che fa seguito alla richiesta risarcitoria pervenuta al prot. gen. al nº 11278 del 21.02.2013, la Sig.a Samanta calcara chiede al tribunale di Marsala, di condannare il Comune a risarcirlo dei danni subiti a causa dell'infortunio in aggetto, per avere urtatoun cane a suo dire randagio, mentre con la propria auto percorreva la S.S.119 all'intersezione della via Tagliata.

Con nota prot. 1822/P.M. del 7.03.2013 il Dirigente del Settore P.M. aveva inviato il rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti intervenuti sul luogo.

La richiesta stragiudiziale era stata così rigettata con la fondamentale motivazione della visibilità dell'ostacolo posta a causa del sinistro e dell'imprudenza della danneggiata che, in situazione di piena visibilità non era riuscita ad evitarlo e, comunque mantenere il controllo del mezzo.

Nella relazione non è stata però indicata la segnaletica presente sui luoghi, con particolare riferimento al limite di velocità vigente.

Dovendo costituirsi in giudizio per difendere le ragioni dell'Ente, è necessario che la derta relazione venga integrata con li elementi sopra detti.

E' necessario altresì che si comunichi, anche da parte del Dirigente del Settore ufgiici Tecnici, se siano stati fatti accertamenti sulla proprietà del cane, definito randagio dall'attrice e anche dagli agenti di P.M. intervenuti.

Si allega copia dell'atto di citazione e si rimane in attesa di riscontro, onde

Pret. N= 1631/Leg. del 22017. 2014

consentire alla scrivente di predisporre per tempo i necessari atti difensivi del Comune.

Al Sindaco si chiede di adottare comunque gli atti amministrativi necessari alla costituzione in giudizio.

Distinti saluti.

Avv. Daniela Grimaudo

,

COMUNE DI CASTELVETRANO & LEGALE

TRI BUNALE DI MARSALA

Prot. N Cl..... Fasc.....

Atto di Citazione

MANDATO

ë difendermi in ogni stato e grado del pre

Agate, conferendo

facoltà di Legge con

al mandato. Dichiai

Dichiaro di essere

dell'art. 4 co. 3° 28/2010 della possi

medesimo

ai

de

ricorrere

suo

informato

procedimento

La Sig.ra CALCARA SAMANTA, nata a Castelvetrano (TP) il 30.03.1992 Delego a rappresent ed ivi residente in Via Quasimodo n. 29, C.F. CLCSNT92C70C286O), ai fini dediudizio l'Avv. Gior presente giudizio elettivamente domiciliata in Castelvetrano, Via IV Novembretesso ogni e più a 14. presso lo studio dell'Avv. Giovanni Agate (GTAGNN73M21C286O - peceleggere domicilio, p avvgiovanniagate@pec.it - fax 0924.1934540), che la rappresenta e difende if astelvetrano, Novembre 14. virtù di mandato a margine del presente atto,

CITA

Il COMUNE DI CASTELVETRANO in persona del sindaco pro temporemediazione ivi previ dei benefici fiscali d domiciliato per la carica in Castelvetrano, Piazza Umberto I, a comparire dinanz come da atto allegato al a comparire dinanzi al G.I. del Tribunale di Marsala, Sez. e G.I. designandi, nedei miei dati persona Autorizzo il trattam sensi e per gli effett locali delle sue ordinarie sedute, all'udienza del 22.1.2015 ore di rito, con invit. 196/2003 Castelvetrano a costituirsi nel termine di gg. 20 prima della suddetta udienza, l'avvertimento che la costituzione oltre i termini suddetti implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che non comparendo si procederà in contumacia, per ivi sentir far diritto alle seguenti domande alle quali si premette,

IN FATTO ED IN DIRITTO

In data 4 febbraio 2013, alle ore 15:30 circa, l'odierna attrice alla giuda CITTA DI dell'autovettura Mercedes Smart, targata CA440CA, in proprietà alla Sig.rla Talluto Anna Maria, assicurata per la RCA con la compagnia Carige, proveniva da Santa-Ninfa e percorreva la S.S. 119 in direzione Castelvetrano.

Sennonchè, immediatamente dopo l'intersezione della S.S. 119 con la Via Tagliata, in prossimità del centro commerciale "Paghi Poco", un cane randagio grossa taglia, color miele, in misura improvvisa e repentina attraversava la strada,

, 1

portandosi dal terrapieno posto a destra della carreggiata, verso il lato sinistro di quest'ultima.

A causa del repentino attraversamento, la Sig.ra Calcara non riusciva ad evitare l'impatto con l'animale.

In seguito all'urto violento, il cane randagio perdeva la vita, rimanendo esanime sulla linea di mezzeria della S.S. 119, come inoppugnabilmente testimoniato dalla documentazione fotografica allegata al rapporto di incidente stradale redatto dal U.O. Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Municipale della Città di Castelvetrano intervenuto sui luoghi del sinistro.

Inoltre, l'impatto con l'animale faceva si chè la Signora Samanta Calcara perdesse irrimediabilmente il controllo del mezzo, che continuava la marcia ancora per diversi metri dopo l'impatto, urtava il cordolo della banchina e terminava la sua corsa, ribaltandosi e posizionandosi con la parte laterale destra sul manto stradale in posizione trasversale rispetto all'asse della carreggiata.

A seguito della collisione, l'odierna attrice riportava rilevanti lesioni personali che rendevano necessaria una immediata assistenza della stessa presso una struttura di Pronto Soccorso.

Trasportata presso il Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele II di Castelvetrano, veniva sottoposta a visita all'esito della quale i sanitari riscontravano "Ferita lacero contusa con perdita di sostanza all'avambraccio destro, polso e mano destra"; venivano altresì applicati dei punti di accostamento ed effettuati accertamenti radiologici all'arto superiore destro, ecografia addome e TC encefalo.

Se ne disponeva, quindi, il ricovero presso il reparto di Chirurgia plastica e ricostruttiva.

In data 5.02.2013 l'odierna attrice veniva sottoposta ad intervento chirurgico per la revisione delle ferite e contestuale rimozione di corpi estranei (vetro) con successiva sutura delle stesse.

Veniva dimessa il giorno 7.02.2013 con prescrizione di controlli periodici da effettuare presso la medesima struttura ospedaliera, al fine della prosecuzione dell'iter diagnostico-terapeutico richiesto dal caso, protrattisi di fatto sino al 16.04.2013 come da cartella clinica che si allega in copia.

Ad oggi, come attestato dalla relazione di consulenza medico legale redatta dal Dott. Francesco Conte, Specialista in Chirurgia plastica ed estetica, le lesioni riportate dalla attrice hanno determinato una menomazione dell'integrità psicofisica della medesima tale da incidere profondamente sulla propria qualità di vita in tutte le sue manifestazioni.

La Sig.ra Calcara infatti, subito dopo i fatti di cui è causa, non è stata più in grado di riprendere le stesse normali occupazioni che rappresentavano il tenore/stile di vita condotto dalla medesima immediatamente prima del sinistro in oggetto, di talchè, in considerazione di quanto sopra, il CTP ha ritenuto di poter quantificare come segue le diverse poste di danno, delle quali si chiede il risarcimento:

- Danno biologico, che, come da consulenza di parte allegata, quantificato in misura del 10%, pari a €. 36.807,00, oltre ai giorni di ITT ed ITP;
- 2)Danno patrimoniale, consistente nella quantificazione delle spese mediche sostenute e quelle che si renderanno necessarie per gli interventi di chirurgia estetica da eseguirsi, come attesta la relazione del Dott. Conte, pari ad €. 12.000,00 circa;

L'esposizione dei fatti non consente di revocare in dubbio la circostanza che la responsabilità del sinistro occorso all'istante in epigrafe sia da ascrivere totalmente al Comune di Castelvetrano odierno convenuto, per le motivazioni infra spiegate

Sul quadro normativo-giurisprudenziale di riferimento.

Il perimetro normativo di riferimento all'interno del quale ricondurre la fattispecie oggetto del presente giudizio è disegnato dalla Legge quadro n. 281 del 14.08.1991, quale fonte di regolamentazione primaria in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo che, agli artt. 2, comma 2, 3, comma 2 e 4, commi 1 e 2, delinea con estrema chiarezza la competenza dei Comuni nella costruzione, sistemazione, gestione dei canili comunali e dei rifugi per cani; ogni Regione ha successivamente emanato proprie norme d'attuazione.

In particolare, per la Regione Siciliana, dispone, in subiecta materia, la Legge 3.7.2000 n. 15 che, all'art. 14 pone esclusivamente in capo ai comuni (singoli o associati, direttamente o in convenzione con enti privati o associazioni protezionistiche o animalistiche) la cattura dei cani vaganti, con sistema indolore e senza ricorrere all'uso di tagliole, bocconi avvelenati o pungoli. Analogamente dispongono le successive Linee Guida Regionali per il controllo del randagismo, emanate con Decreto dell'Assessore alla Sanità 13.12.2007 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 4 del 25.1.08, nelle quali viene riaffermato che sono i comuni che debbono provvedere, con le modalità sopra indicate, alla cattura dei cani vanganti o al prelievo di cani incidentati, feriti e/o malati.

Atteso, pertanto, che le statuizioni appena sopra richiamate costituiscono il quadro normativo di riferimento, alla luce delle summenzionate disposizioni la più recente giurisprudenza di legittimità, ha confermato, ribadendo orientamenti già precedentemente espressi, che "la violazione delle norme di legge sul

randagismo, che impongono ai Comuni di assumere provvedimenti per evitare che gli animali randagi arrechino disturbo alle persone, nelle vie cittadine è fonte dell'obbligo dei Comuni di risarcire i danni che tali animali abbiano causato agli utenti delle strade".

Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione nella sentenza 28 aprile 2010, n. 10190, proprio in considerazione della circostanza che la Legge nazionale del 14 agosto 1991 n. 281, demanda alle Regioni l'emanazione di proprie leggi per l'istituzione dell'anagrafe canina e per l'adozione di programmi contro il randagismo, affidando altresì ai Comuni il compito di vigilare tramite le A.S.L. sul comportamento degli animali.

Assume, quindi, la S.C. che nel casus decisus, va ascritta al Comune, in solido con la ASL, la responsabilità dell'accaduto, in quanto spetta al Comune provvedere alla vigilanza del territorio ed alla cattura, alla custodia ed al mantenimento dei cani randagi; "le norme di legge sul randagismo, infatti, impongono ai Comuni di assumere provvedimenti per evitare che gli animali randagi arrechino disturbo alle persone, nelle vie cittadine"; Cass. Civ. Sez. III, 28 aprile 2010, n. 10190.

In misura esattamente conforme a quanto sopra si è nuovamente espressa la III Sez. della S.C. di Cass. con la pronuncian. 17528 del 23 agosto 2011, nella quale è tornata a ribadire la responsabilità del Comune in ordine ai danni (patrimoniali e non patrimoniali) provocati dai cani randagi, confermando l'orientamento adottato nella summenzionata pronuncia n. 10190/2010, che ha condannato l'amministrazione comunale a risarcire i danni arrecati agli utenti delle strade da tali animali.

Sulla base della normativa nazionale e regionale, infatti, (nella specie, si trattava della legge regionale Campania n. 36/1993, successivamente abrogata dalla L. n. 16/2001), i Comuni sono chiamati a svolgere compiti di organizzazione, prevenzione e controllo dei cani, anche di quelli randagi, insieme agli altri soggetti indicati dalla medesima disciplina – che, ai sensi della Legge regionale 15/2000 con riguardo alla Regione Siciliana coinvolge Regione, province regionali, comuni, singoli o associati, e leaziende unità sanitarie locali, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, avvalendosi della collaborazione delle associazioni protezionistiche o animaliste – al fine di «adottate concrete iniziative e assumere provvedimenti volti ad evitare che animali randagi possano arrecare danni alle persone nel territorio di competenza».

Nella su richiamata pronuncia, pertanto, la S.C. di Cassazione, evidenziando come dal combinato disposto della Legge quadro nazionale e di quella della Regione Campania risultasse assolutamente pacifico che, "entro i rispettivi ambiti di competenza degli enti locali ed USL, in collaborazione con enti ed associazioni protezionistiche, zoofile e animalistiche", "i compiti di organizzazione, prevenzione, e controllo (anche) dei cani vaganti (siano essi «tatuati», e cioè scomparsi o smarriti dai proprietari, ovvero «non tatuati») spettano (pure) ai Comuni (non può pertanto condividersi quanto affermato da Cass., 7/12/2005, n. 27001), tenuti anch'essi, in correlazione con gli altri soggetti pubblici (e non) indicati dalla legge, ad adottare concrete iniziative e assumere provvedimenti volti ad evitare che animali randagi possano arrecare danni alle persone nel territorio di competenza (cfr. Cass., 28/4/2010, n. 10190)", e che quindi, "in caso di ravvisata integrazione dell'ipotesi generale di responsabilità aquiliana non può prescindersi dal rilievo che, come da questa

Corte anche recentemente precisato, la P.A. è responsabile per i danni causalmente riconducibili alla violazione dei comportamenti dovuti, i quali costituiscono limiti esterni alla sua attività discrezionale e integrano la norma primaria del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. (cfr., con riferimento a diversa ipotesi, Cass., 27/4/2011, n. 9404)", cosichè "in presenza di obblighi normativi la discrezionalità amministrativa invero si arresta, e non può essere invocata per giustificare le scelte operate nel peculiare settore in considerazione", va "posto in rilievo che il modello di condotta cui la P.A. è tenuta postula l'osservanza di un comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata, specificamente in relazione all'impiego delle misure e degli accorgimenti idonei ai fini del relativo assolvimento, essendo essa tenuta ad evitare o ridurre i rischi connessi all'attività di attuazione della funzione attribuitale.

Comportamento cui la P.A. è d'altro canto tenuta già in base all'obbligo di buona fede o correttezza, quale generale principio di solidarietà sociale -che trova applicazione anche in tema di responsabilità extracontrattuale- in base al quale il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui -nei limiti dell'apprezzabile sacrificio-, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 27/10/2006, n. 23273; Cass., 15/2/2007, n. 3462; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 30/10/2007, n. 22860; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056. Da ultimo cfr. Cass., 27/4/2011, n. 9404).

Condotta che ove tardiva, carente o comunque inidonea provoca o non impedisce la lesione di quei diritti ed interessi la cui tutela è propriamente rimessa al corretto e tempestivo esercizio dei poteri attribuiti per l'assolvimento della funzione (cfr. Cass., 25/2/2009, n. 4587. V. anche Cass., Sez. Un., 27/7/1998, n. 7339).

A tale stregua, in caso di concretizzazione del rischio che la norma violata tende a prevenire, la considerazione del comportamento dovuto e della condotta mantenuta assume allora decisivo rilievo, e il nesso di causalità che i danni conseguenti a quest'ultima astringe rimane invero presuntivamente provato (Cfr. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 584; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 582. E, da ultimo, Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass. Civ. Sez. III, n. 17528 del 23 agosto 2011).

L'estensione dei summenzionati principi giurisprudenziali al caso in oggetto determina, per conseguenza, l'indubbia declaratoria di responsabilità del convenuto Comune di Castelvetrano, eventualmente in solido con la ASL di Trapani per i danni, patrimoniali e non patrimoniali sofferti dall'odierna istante a seguito del sinistro occorsole.

Responsabilità ulteriormente acclarata dalla Legge regionale 15/2000, stante che l'art. 14 della medesima, rubricato "Cattura e custodia dei cani vaganti o randagi", impone ai comuni singoli o associati, direttamente o in convenzione con enti, privati o associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale di provvedere alla cattura dei cani vaganti con sistema indolore e senza ricorrere all'uso di tagliole, di bocconi avvelenati o di pungoli. Non è consentita la cattura di cani vaganti o randagi a soggetti diversi dagli addetti a tale servizio.

Sulla dinamica del sinistro in oggetto.

Dalla ricostruzione del sinistro oggetto di causa, sì come operata dall'U.O. Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Municipale della Città di Castelvetrano, non residuano dubbi in ordine al fatto che circostanza da sola sufficiente a determinare il sinistro medesimo, sia stata l'attraversamento improvviso e repentino del cane randagio.

La circostanza poi, che alla Sig.ra Calcara non sia stata contestata alcuna infrazione alle norme del Codice della strada, e quindi, la assenza di qualsivoglia rilievo in ordine ad una condotta di guida non conforme alle norme dello stesso codice, induce a ritenere oltremodo acclarata laresponsabilità del Comune convenuto per i danni tutti dalla stessa patiti in conseguenza del sinistro de quo.

Del resto è dato di fatto tristemente noto, per l'attenzione che lo stesso ha suscitato negli organi di stampa e sui siti di informazione locali, che il fenomeno del randagismo nel Comune di Castelvetrano ha assunto, negli ultimi anni, proporzioni tali che le stesse ne hanno impedito e ne ostacolano tutt'ora una rapida ed efficace soluzione.

A conferma di quanto sopra, la testata giornalistica online "Giornale di Sicilia.it/Trapani" nello stesso mese di aprile u.s. dava altresì conto del fatto che "Il randagismo, però, in città, non riguarda solo il parco archeologico. Triscina e altri quartieri di Castelvetrano ne ospitano ancora tanti. Secondo le associazioni animaliste ci sarebbero oltre 700 cani randagi in tutto l'abitato cittadino".

Per quanto sin qui esposto, pertanto, non residuano dubbi in ordine alla sussumibilità della fattispecie di cui è causa sia al dettato dell'art. 2043 c.c. che della ipotesi speciale di cui all'art. 2051 c.c. con conseguente ascrivibilità del

sinistro de quo alla esclusiva responsabilità del Comune convenuto, stante che risultano inoppugnabilmente provati tanto i presupposti dell'una quanto quelli dell'altra delle norme sopra richiamate.

Infatti, risulta accertato, avuto riguardo al rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia municipale della Città di Castelvetrano, che solo l'attraversamento improvviso e repentino del randagio abbia avuto efficacia causale esclusiva nella determinazione dell'occorso sinistro, mentre, per contro, all'odierna attrice non può imputarsi alcun fatto, ovvero nessuna condotta passibile d'essere ritenuta quale concausa dell'evento di danno.

Cosicchè, "La responsabilità per danni causati da un cane randagio deve ascriversi unicamente all'Amministrazione Comunale, la quale ha il potere di controllo e di vigilanza sul territorio e deve provvedere alla cattura, al ricovero, alla custodia ed al mantenimento dei cani randagi sotto il controllo sanitario del servizio veterinario dell'ASL.

Rientra nei poteri del Comune la vigilanza ed il controllo del fenomeno del randagismo, mentre la ASL è essenzialmente un organo tecnico del Comune, alla quale viene affidata da quest'ultimo un preciso compito di natura specialistica, con la conseguenza che, non agendo in via autonoma, non può essere direttamente responsabile nei confronti del cittadino".

In un caso analogo, la summenzionata pronuncia stabiliva l'inequivocabile responsabilità ex art. 2043 e 2051 c.c. della convenuta amministrazione comunale "...in quanto, l'evento dannoso va ricollegato unicamente ad una condotta omissiva della stessa Amministrazione Comunale o degli organi ad essa preposti, nella sua qualità di proprietaria-custode della rete stradale comunale.

L'Amministrazione Comunale, oltre a provvedere alla manutenzione delle strade, deve eliminare le situazioni di pericolo che non siano chiaramente evitabili e percepibili dall'utente con l'uso della normale prudenza; il principio del neminen laedere impone all'amministrazione il dovere di tenere le strade in condizioni tali da non costituire per l'utente, che regolarmente confida nello stato apparente di transitabilità, un'insidia o trabocchetto (Cass. 24/1/95 n.809)."

Ciò posto, non appare, infine, pleonastico ricordare come la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo ed affinchè possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.

Infatti, l'art. 2051 c.c., nello stabilire che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito, richiede, per la sua applicabilità al caso di specie afferente all'attraversamento di un animale della sede stradale, che il danno si sia verificato, se non nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa, quantomeno per l'insorgenza in questa di un processo dannoso provocato da elementi esterni (giurisprudenza granitica sul punto), ed è indiscutibile che la presenza di un cane randagio sulla sede stradale medesima, incidendo in termini significativamente negativi sulla sua utilizzabilità, faceva assumere alla cosa una condizione assolutamente pericolosa e potenzialmente

lesiva per i fruitori della stessa, in quanto, mediante essa, era ostacolata in modo imprevedibile la carreggiata e si produceva un turbamento emotivo incontrollabile nella conducente che si vedeva improvvisamente davanti l'animale.

Con lettere raccomandate A/R del 18 febbraio 2013 e del 21.10.2013, la odierna attrice invitava la Amministrazione convenuta a voler provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti patiti dall'odierna attrice a causa del sinistro occorsole.

Tuttavia le superiori richieste ad oggi sono rimaste inevase, ritenendo la medesima Amministrazione essere esente da qualsiasi responsabilità in ordine all'accaduto.

*** *** ***

Per quanto premesso e rappresentato, pertanto, ritenuto sussistente tuttora il diritto dell'odierna attrice ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni patiti, la Sig.ra Calcara Samanta rappresentata e difesa come sopra, chiede che

VOGLIA L'ONOREVOLE TRIBUNALE

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa

Nel merito: Ritenere e dichiarare che il sinistro stradale avvenuto nelle circostanze di tempo e di luogo già indicate in premessa è da addebitare alla esclusiva responsabilità del Comune di Castelvetrano in persona del sindaco pro tempore, per le ragioni esposte in narrativa.

Conseguentemente condannare il Comune di Castelvetrano alla rifusione integrale di tutti i danni sofferti dalla Sig.ra Calcara Samanta, quantificati in misura pari ad €. 48.0000,00, e/o in quell'altra misura che sarà stabilita dal Giudice all'esito delle risultanze istruttorie, con condanna agli interessi dall'epoca del sinistro sino all'effettivo soddisfo.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e con distrazione in favore del Procuratore antistario ex art. 93 C.p.c.

In via istruttoria

Come mezzo al fine, si chiede sin d'ora ammettersi:

Prova per testi a mezzo la Signora Paola Zuccarello nata a Erice il 27.7.1983 e residente in Castelvetrano Via C. Colombo n. 6/9, per dire:

- Vero è che il 4 febbraio 2013, alle ore 15:30 circa, la Signora Samanta Calcara alla giuda dell'autovettura Mercedes Smart, targata CA440CA, proveniva da Santa Ninfa e percorreva la S.S. 119 in direzione Castelvetrano.
- 2) Vero è che immediatamente dopo l'intersezione della S.S. 119 con la Via Tagliata, in prossimità del centro commerciale "Paghi Poco", un cane randagio di grossa taglia, color miele attraversava la strada, portandosi dal terrapieno posto a destra della carreggiata, verso il lato sinistro di quest'ultima.
- Vero è che a causa del repentino attraversamento, la Sig.ra Calcara non riusciva ad evitare l'impatto con l'animale.
- Vero è che in seguito all'urto violento, il cane randagio perdeva la vita, rimanendo esanime sulla linea di mezzeria della S.S. 119;
- 5) Vero è che in seguito all'urto la Signora Samanta Calcara perdeva irrimediabilmente il controllo del mezzo, che continuava la marcia ancora per diversi metri dopo l'impatto.
- 6) Vero è che la Signora Samanta Calcara riportava rilevanti lesioni personali che rendevano necessaria una immediata assistenza della stessa presso una struttura di Pronto Soccorso ed in particolare riportava una Ferita lacero contusa con perdita di sostanza all'avambraccio destro, polso e mano destra;

CTU medico-legale al fine di determinare la natura e l'entità delle lesioni riportate dalla Sig.ra Calcara Samantanel sinistro in oggetto; l'entità e durata dei conseguenti postumi permanenti, con particolare riferimento al danno estetico riportato; l'incidenza degli stessi sulla capacità psicofisica e di relazione, nonché sulla capacità lavorativa specifica dell'attrice.

Con riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori nei termini di cui all'art.

183 VI comma C.p.c.

Ai fini e per gli effetti della Legge 488/1999 si dichiara che il vcalore della presente controversia è compreso tra €. 25.000,00 ed €. 50.000,00.

Si offrono in comunicazione atti e documenti come da separato indice.

Marsala 26.8.20/14

Avy. Giovanni Agațe

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza della Signora Samanta Calcara, rappresentata e difesa dall'Avv.

Giovanni Agate, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico

Notifiche presso il Tribunale di Marsala, ho notificato e lasciato copia del su
esteso atto a:

COMUNE DI CASTELVETRANO in persona del sindaco pro
tempore, domiciliato per la carica in Castelvetrano, Piazza Umberto I,

consegnandone copia

mediante Invio a mezzo servizio postele

eutorizzato coma per legge.

Marsala 2 2 SET. 2014

GIVISEPPE SALADINO